

# RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO

Uffici <sup>[1]</sup>

## RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO

### Descrizione

Il cittadino straniero con origini italiane, residente in Italia, può richiedere al Comune di residenza il riconoscimento dello "status civitatis" italiano; a tal fine deve documentare la discendenza da avo italiano emigrato all'estero e ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis", presentando la domanda al Comune italiano di residenza ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08/04/1991 e n. K.78 del 19/02/2001.

Lo straniero deve innanzitutto essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di dimora abituale. A tal fine non è necessario essere in possesso del permesso di soggiorno, essendo sufficiente esibire copia della dichiarazione di presenza resa innanzi all'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso; per gli stranieri provenienti dall'area Schengen, la stessa dichiarazione di volontà presentata al Questore competente per territorio, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Il procedimento per il riconoscimento della Cittadinanza Italiana ha inizio, dopo la definizione della pratica di iscrizione anagrafica, con la presentazione dell'istanza al Sindaco, corredata di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, tradotta e legalizzata dall'autorità italiana competente per territorio, secondo quanto stabilito negli accordi tra i diversi Paesi.

Il richiedente deve allegare all'istanza i seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero tradotto e legalizzato se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità estere, attestante che l'avo italiano emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato d'emigrazione prima della nascita dell'ascendente interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità Consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- fotocopia del passaporto in corso di validità.

### Riferimento normativo:

Legge 05.02. 1992 n. 91

Sentenza Corte Costituzionale n. 30/1983

Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08 aprile 1991

Circolare del Ministero dell'Interno n. K.78 del 19 febbraio 2001

**Termine di conclusione:** 180 giorni

**Responsabile del procedimento:** Ufficiale Stato Civile

**Responsabile dell'atto finale:** Ufficiale Stato Civile

**Altri enti coinvolti:** Ministero dell'Interno, Prefettura, Autorità diplomatiche e consolari.

Documenti da presentare:

Note:

Uffici correlati:

Uffici

**Links:**

[1] <http://www.comune.lavagna.ge.it/uffici>